

Pubblicato il 25/10/2016

N. 06564/2016 REG.PROV.CAU.

N. 09083/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9083 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Patrizia Ariano, Arrichiello Sara, Arrichiello Silvia, Aversano Assunta, Aversano Daniela, Belardo Speranza, Belcaro Bruno, Bellopede Michela, Borzacchiello Angela, Bottiglieri Antonio, Bottiglieri Assunta, Cangiano Maria Pia, Capasso Luigia, Ceneri Luigia, Cerasuolo Ester, Chirico Luisa, Coronella Angela Rosa, Corvino Rosalia, D'Ambra Rosa, De Cristofaro Maria, Dell'Imperio Antonietta, Del Prete Angela, Diana Lucia, Di Cristofaro Maria, Di Gennaro Loredana, Di Rosa Tiziana, Di Santo Antonietta, Di Sarno Carmela, Fagnoni Elisa, Ferrano Cristina, Ferrara Maria, Ferrara Rosaria, Fiorentino Lucia, Fiorentino Marzia, Frongillo Franca, Germani Francesca, Golia Anna, Gioia Assunta, Grammatico Carmela, Graziano Agnese, Griffio Iolanda, Lamberti Maria Antonia, Lettiero Rossella, Mallardo Olimpia, Martino Angela, Martino Antonella, Martino Margherita, Martino Rosalba, Natale Concetta, Natale Ida, Nocera Maria

Giuseppa, Pagano Concettina, Pagano Eugenia, Patria Giuseppina, Pezone Rosa, Pirozzi Barbara, Pirozzi Rossella, Pomponio Angela, Roma Maria, Ranucci Monica, Russo Maddalena, Santoro Rosapia, Sarmiento Donatella, Scialdone Veronica, Turco Sabrina, Tonziello Maria, Troiano Miriam, Vargas Giulia, Verde Mariantonia, Burgi Sonia, Di Puerto Rosa, Pirozzi Marzia, Caterino Orsola, Pagano Eleonora, Picone Anna Maria, Carbone Gabriella, Pedana Giulia, Tavoletta Eleonora, Costanzo Patrizia, Laricchio Anna, Marsilio Raffaella, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Criscuolo C.F. CRSGPP75D05B963F, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

Corvino Maria Preziosa, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Marone C.F. MRNGDU78L18F839D, Ivan Del Giudice C.F. DLGVNI77D11F839G, Giuseppe Criscuolo C.F. CRSGPP75D05B963F, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Atp - Ambito Territoriale di Reggio Emilia, Atp - Ambito Territoriale di Ravenna, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Emilia Romagna, Atp - Ambito Territoriale di Roma, Atp - Ambito Territoriale di Latina, Atp - Ambito Territoriale di Frosinone, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lazio, Atp - Ambito Territoriale di Napoli, Atp - Ambito Territoriale di Caserta, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Campania, Atp - Ambito Territoriale di Firenze, Atp - Ambito Territoriale di Arezzo, Atp - Ambito Territoriale di Siena, Atp - Ambito Territoriale di Pistoia, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Toscana, Atp - Ambito Territoriale di Torino, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Piemonte, Atp - Ambito Territoriale di Milano, Atp -

Ambito Territoriale di Varese, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lombardia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto MIUR 1° aprile 2014, n. 235 con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento del punteggio, scioglimento delle riserve e trasferimento del personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, in particolare nella parte in cui non consente l'integrazione delle GAE al personale docente avente titolo all'insegnamento in possesso del diploma magistrale acquisito nell'a.s. 2001/2002;

nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali;

nonché per l'accertamento del diritto delle ricorrenti ad essere inserite a pieno titolo nelle GAE per la classe concorsuale della Scuola dell'infanzia e primaria;

e con motivi aggiunti del 14 novembre 2014

delle graduatorie ad esaurimento di province varie meglio nell'epigrafe dei motivi aggiunti precisate indicate e riferite a 102 Ambiti territoriali differenti nelle parti in cui i ricorrenti non risultano inseriti nella III fascia per la classe di concorso della Scuola dell'Infanzia e Scuola primaria;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Atp - Ambito Territoriale di Reggio Emilia e di Atp - Ambito Territoriale di Ravenna e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Emilia Romagna e di Atp - Ambito Territoriale di Roma e di Atp - Ambito Territoriale di Latina e di Atp - Ambito Territoriale di Frosinone e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lazio e di Atp - Ambito Territoriale di Napoli e di Atp - Ambito

Territoriale di Caserta e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Campania e di Atp - Ambito Territoriale di Firenze e di Atp - Ambito Territoriale di Arezzo e di Atp - Ambito Territoriale di Siena e di Atp - Ambito Territoriale di Pistoia e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Toscana e di Atp - Ambito Territoriale di Torino e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Piemonte e di Atp - Ambito Territoriale di Milano e di Atp - Ambito Territoriale di Varese e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lombardia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la presente fattispecie è analoga, in fatto, a quella favorevolmente esaminata dalle sentenze Cons. Stato, Sez.VI, n.1973/2015 e n. 4235/2015 e da ultimo, con riferimento specifico al DM n.495/2016, dalla giurisprudenza cautelare della sezione (cfr.ordinanza Tar Lazio, III bis, n. 05423/2016);

Vista l'Ordinanza n.1/2016 del 27 aprile 2016 dell'A.P.;

Ravvisata la sussistenza del prescritto "periculum in mora";

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la presente istanza cautelare, finalizzata all'inserimento "con riserva" dei ricorrenti nelle GAE, nelle more della definizione, da parte dell'Adunanza Plenaria, della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con Ordinanza n.364 del 29 gennaio 2016;

Ritenuto altresì, per ragioni di concentrazione e di economicità del giudizio, discendenti anche dall'art.1 cpa, che, ai sensi dell'art. 41, 4° comma, cpa, a causa della presumibile non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati nonché del numero degli stessi, sussistono i presupposti di cui all'art. 49 cpa, per disporre la notificazione per pubblici proclami, mediante la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione - sia in sede centrale che in ciascuna delle sedi territoriale competenti- di copia integrale del ricorso nonché della presente ordinanza, con l'indicazione dei controinteressati (alla cui individuazione collaborerà anche l'intimata Amministrazione);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie l'istanza di tutela cautelare e per l'effetto:

- a) ordina l'inserimento "con riserva" dei ricorrenti nelle GAE;
- b) dispone ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., la notifica del ricorso e della presente ordinanza per pubblici proclami nei tempi e nei modi di cui alla parte motiva;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 dicembre 2017.
- d) compensa le spese della presente fase.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO